

Federazione Italiana Triathlon

REGOLAMENTO DI
GIUSTIZIA

Federazione Italiana Triathlon

Regolamento di Giustizia

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento	7
Art. 2 - Principi del Processo Sportivo	7

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Doveri degli Affiliati e dei Tesserati	7
Art. 4 - Punibilità	8

TITOLO II

LE VIOLAZIONI

CAPO I

ILLECITO SPORTIVO

Art. 5 - Illecito Sportivo	8
Art. 6 - Sanzioni per illecito sportivo	8
Art. 7 – Doping	8

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 8 – Infrazioni disciplinari	9
Art. 9 - Sanzioni disciplinari	9
Art. 10 - Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte	10

CAPO III

AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Art. 11 - Circostanze aggravanti	10
Art. 12 – Concorso di circostanze aggravanti	10
Art. 13 - Circostanze attenuanti	10
Art. 14 – Concorso di circostanze attenuanti	10
Art. 15 - Valutazione delle circostanze	10

Federazione Italiana Triathlon

Art. 16 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti	11
Art. 17 – Recidiva	11

CAPO IV PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Art. 18 - Pubblicazione delle Decisioni	11
---	----

TITOLO III IL PROCESSO SPORTIVO e DISCIPLINARE

CAPO I ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 19 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti	11
---	----

CAPO II IL GIUDICE SPORTIVO

Sezione I Nomina e Competenza

Art. 20 – Istituzione	12
Art. 21 - Competenza dei Giudici sportivi	12
Art. 22 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	12
Art. 23 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	12
Art. 24 – Ricorso avverso le decisioni di seconda istanza	13

Sezione II Procedimento

Art. 25 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali	13
Art. 26 - Istanza degli interessati	13
Art. 27 - Decisione del Giudice Sportivo	13
Art. 28 - Giudizio innanzi all'organo di seconda istanza	14

CAPO III LA GIUSTIZIA FEDERALE

Sezione I Nomina e competenza

Art.29 – Composizione degli Organi di giustizia ed eleggibilità dei componenti	14
Art. 30 - Il Tribunale Federale	15
Art. 31 - La Corte Federale di Appello – C.F.A.	15
Art. 32 - Ricusazione e Astensione	15
Art. 33 – Attribuzioni	16
Art. 34 - Commissione Federale di Garanzia	16

Sezione II Accesso alla giustizia

Federazione Italiana Triathlon

Art. 35 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	18
Art. 36 - Autonomia dell'ordinamento sportivo	18
Art. 37 – Difensori	18
Art. 38 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	18
Art. 39 - Ufficio del Gratuito Patrocinio	19

CAPO IV NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 40 - Poteri degli organi di giustizia	19
Art. 41 - Condanna alle spese per lite temeraria	19
Art. 42 – Comunicazioni	19
Art. 43 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	20

CAPOV IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sezione I Avvio e fase preliminare

Art. 44 - Avvio del procedimento	20
Art. 45 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (patteggiamento)	20
Art. 46 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	21
Art. 47 - Ricorso della parte interessata	21
Art. 48 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso ex art. 47	21

Sezione II Procedimento di primo grado

Art. 49 Svolgimento dell'Udienza e decisione del Tribunale Federale	23
Art. 50 Assunzione delle Prove	23
Art. 51 - Misure cautelari	24
Art. 52 - Intervento del terzo	24

Sezione III Procedimento di appello

Art. 53 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello – C.F.A.	24
Art. 54 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	26
Art. 55 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	26
Art. 56 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	27

CAPO VI REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 57 – Revisione e Revocazione	27
-----------------------------------	----

Federazione Italiana Triathlon

TITOLO IV PROCURA FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

Art. 58 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale	28
Art. 59 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale	28
Art. 60 - Articolazioni territoriali	29
Art. 61 - Attribuzioni del Procuratore Federale	29

CAPO II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 62 - Azione del Procuratore Federale	30
Art. 63 - Apertura di indagine	30
Art. 64 – Archiviazione	30
Art. 65 – Deferimento	31
Art. 66 – Astensione	31
Art. 67 - Prescrizione dell'azione	31
Art. 68 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	32

CAPO III RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT DEL CONI

Art. 69 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	32
Art. 70 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	32
Art. 71 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport CONI	32

TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 72 – Competenza	33
Art. 73 – Instaurazione del giudizio e procedimento	33

TITOLO VI ESTINZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 74 - Provvedimenti di clemenza	34
Art. 75 – Grazia	34
Art. 76 – Amnistia	34
Art. 77 – Riabilitazione	34

Federazione Italiana Triathlon

TITOLO VII PROCEDURA ARBITRALE

Art. 78 - Collegio Arbitrale 35

TITOLO VIII NORMETRANSITORIE E FINALI

Art. 79 - Entrata in vigore del Regolamento di giustizia sportiva 36

Federazione Italiana Triathlon

TITOLO I NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1.01 Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alla Federazione Italiana Triathlon - FITri.

1.02 Regola altresì i rapporti tra la Procura Federale e la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

1.03 La Federazione Italiana Triathlon è competente a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalla International Triathlon Union - ITU.

1.04 Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del Processo Sportivo

2.01 Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2.02 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

2.03 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

2.04 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

2.05 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

2.06 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

3.01 Le Associazioni/Società Sportive affiliate e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali e delle altre disposizioni emanate dai competenti organi federali, nonché dei codici e regolamenti emanati dal CONI e dei principi dell'ordinamento sportivo

3.02 I soggetti di cui al comma 1:

- sono obbligati ad accettare ogni decisione degli organi federali;
- devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità;
- sono tenuti, se convocati, a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Federazione Italiana Triathlon

Art. 4 - Punibilità

4.01 Chiunque commette un illecito sportivo e/o un infrazione disciplinare nella qualità di tesserato e/o affiliato della FITri soggiace alle disposizioni del presente regolamento, anche se al momento dell'apertura dell'indagine o del procedimento non è più soggetto al vincolo sportivo.

4.02 L'eventuale sanzione irrogata sarà scontata quando verrà acquisita nuovamente la qualifica di tesserato e/o affiliato dal soggetto sanzionato, fatte salve le disposizioni sulla prescrizione.

TITOLO II LE VIOLAZIONI

CAPO I ILLECITO SPORTIVO

Art. 5 - Illecito Sportivo

5.01 Costituisce illecito sportivo - e rende passibile di procedimento disciplinare le associazioni/società, i dirigenti, i giudici di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che lo realizzano o ne consentono il compimento, con ogni mezzo - qualsiasi atto od omissione diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una competizione sportiva o ad assicurare a chiunque un vantaggio, anche se questo non si è realizzato.

5.02 I dirigenti, i soci e/o i tesserati che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi modo, che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Presidente della Federazione o in subordine la procura federale.

5.03 Le Associazioni/Società sportive affiliate rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti e soci.

Sono altresì responsabili dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, la propria completa estraneità ai fatti.

Devono essere inoltre ritenute responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, anche se commessi da persone ad esse estranee, quando risulti provato che l'affiliato era comunque consapevole dell'illecito.

5.04 Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 6 - Sanzioni per illecito sportivo

6.01 Nell'ipotesi di illecito sportivo le sanzioni applicabili sono:

- squalifica dalla competizione;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- sospensione per un periodo massimo di due anni;
- radiazione dai ruoli federali.

Art. 7 - Doping

7.01 La materia antidoping è disciplinata, in ogni sua parte, dal Regolamento Antidoping approvato dal CONI/NADO, cui si fa espresso richiamo.

Federazione Italiana Triathlon

CAPO II INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 8 – Infrazioni disciplinari

8.01 Costituisce infrazione disciplinare ogni azione od omissione che contravviene a norme dello Statuto o dei Regolamenti del CONI e Federali vigenti o provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero viola, comunque, il principio fondamentale della lealtà e correttezza, o arreca pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti.

8.02 Gli affiliati, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle associazioni/società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari commessi dalle associazioni/società affiliate medesime.

8.03 Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

8.04 L'infrazione disciplinare è sanzionata in base alla sua gravità, tenuto conto:

- della natura, dei mezzi, del tempo e del luogo dell'azione;
- della gravità del danno e del pericolo cagionato;
- dell'intensità del dolo o del grado di colpa;
- della condotta concomitante e/o successiva al fatto-illecito disciplinare;
- dell'eventuale recidiva.

8.05 L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

9.01 Le Associazioni/Società sportive affiliate o i singoli tesserati che si rendono responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

A. Società Sportive:

- censura;
- ammenda da €200,00 a €5.000,00;
- sospensione sino al periodo massimo di due anni;
- radiazione dai ruoli federali.

B. Singoli Tesserati:

- richiamo;
- sospensione dall'attività sportiva per un periodo da quindici giorni a due anni;
- radiazione dai ruoli federali.

9.02 E' facoltà degli Organi disciplinari proporre al Consiglio Federale la sospensione o la revoca dei benefici già deliberati a favore dell'atleta o degli atleti che si sono resi responsabili di infrazioni disciplinari.

9.03 In caso di sospensione della Società Sportiva affiliata, i suoi tesserati possono partecipare alle competizioni a titolo individuale, purché non colpiti da sanzione.

9.04 Le medesime sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo in occasione di violazioni avvenute durante le competizioni. Nei confronti dei tesserati, oltre le sanzioni elencate al comma 9.01 lett. b), è facoltà del Giudice Sportivo infliggere sanzioni pecuniarie, anche in concorso con altra sanzione, commisurate alla gravità dell'infrazione, da un minimo di €200,00 ad un massimo di €3.000,00.

9.05 Le sanzioni pecuniarie devono essere adempiute nel termine di trenta giorni dalla definitività

Federazione Italiana Triathlon

della decisione. In caso di inadempimento, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (50%), fatti salvi gli ulteriori profili disciplinari.

Art. 10 - Obbligo di osservanza e sanzioni congiunte

10.01 E' facoltà degli organi disciplinari infliggere sanzioni congiunte.

10.02 Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito al Tribunale Federale per ulteriori provvedimenti disciplinari.

CAPO III AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Art. 11 - Circostanze aggravanti

11.01 La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver agito per futili motivi;
- d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove;
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) avere commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro.

Art. 12 – Concorso di circostanze aggravanti

12.01 Il concorso di una o più circostanze aggravanti determina un aumento della sanzione, che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione applicata.

Art. 13 - Circostanze attenuanti

13.01 La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa, unitamente all'azione od omissione del responsabile prima del procedimento;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Art. 14 – Concorso di circostanze attenuanti

14.01 Nel concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può apportare una diminuzione di sanzione.

Art. 15 - Valutazione delle circostanze

15.01 Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a

Federazione Italiana Triathlon

favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti da costoro. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

15.02 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 16 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

16.01 L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Art. 17 - Recidiva

17.01 La società/associazione o il tesserato che, dopo essere stato sanzionato per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o in qualsiasi Regolamento federale, commetta un'altra infrazione soggiace ad un aggravamento della sanzione.

17.02 La recidiva, inoltre, si applica senza alcun limite di tempo ed a qualsiasi tipo di illecito e/o infrazione, anche se di specie diversa da quello in precedenza commesso.

CAPO IV

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Art. 18 - Pubblicazione delle Decisioni

18.01 I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Associazioni/Società affiliate che dei tesserati, sono pubblicati sul sito federale nella sezione dedicata agli Organi di Giustizia (<http://www.fitri.it/download/category/57-giustizia.html>) a cura della Segreteria federale.

TITOLO III

IL PROCESSO SPORTIVO e DISCIPLINARE

CAPO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 19 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

19.01 Sono organi di giustizia presso la Federazione:

- a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello;
- c) la Corte Federale di Appello – C.F.A.

19.02 Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

19.03 Gli organi di giustizia hanno sede presso la federazione e agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Hanno competenza sull'intero territorio nazionale, sia in primo sia in secondo grado. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale

Federazione Italiana Triathlon

di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

19.04 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

19.05 La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

19.06 La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

19.07 Il Tribunale Federale esercita anche le funzioni di Corte Sportiva di Appello.

CAPO II IL GIUDICE SPORTIVO Sezione I Nomina e Competenza

Art. 20 - Istituzione

20.01 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale

20.02 La Federazione si riserva la nomina di Giudici Sportivi Territoriali.

Art. 21 - Competenza dei Giudici sportivi

21.01. Il Giudice Sportivo Nazionale e, ove nominati, i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi gara o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle competizioni;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

21.02. Il Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, ove istituiti. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 22 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

22.01. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

22.02. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

22.03. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

Art. 23 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

23.01. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente; devono avere conseguito la laurea in giurisprudenza e avere comprovata

Federazione Italiana Triathlon

competenza ed esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

23.02. Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

23.03. Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della FITri. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

23.04. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

23.05. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, ove istituiti, giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 24 – Ricorso avverso le decisioni di seconda istanza

24.01. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione.

Sezione II Procedimento

Art. 25 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

25.01. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione e/o comunicazione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 26 - Istanza degli interessati

26.01. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di sette giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

26.02. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Nel successivo termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo dichiara l'improcedibilità dell'istanza ovvero si pronuncia d'ufficio.

Art. 27 - Decisione del Giudice Sportivo

27.01. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia in accordo con quanto previsto dal successivo art. 28 comma 9. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente a cura della segreteria agli interessati individuati dal giudice, i quali hanno facoltà entro due giorni prima della data indicata di chiedere di essere ascoltati.

27.02. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza. E' sua facoltà, anche mediante audizioni, assumere le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

27.03. Assume la pronuncia con immediatezza e comunque entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della notizia o dell'istanza, ovvero dalla indicazione dei motivi, se successiva.

27.04. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

27.05. La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice e pubblicata a cura della Segreteria.

Federazione Italiana Triathlon

Art. 28 - Giudizio innanzi all'organo di seconda istanza

28.01. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo al Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello.

28.02. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso il Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

28.03. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

28.04. Il Presidente del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

28.05. E' facoltà delle parti, ad esclusione del reclamante, costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

28.06. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

28.07. Innanzi al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

28.08. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo, decide nel merito.

28.09. La decisione del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello deve essere adottata nel termine di dieci giorni ed è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO III

LA GIUSTIZIA FEDERALE

Sezione I

Nomina e competenza

Art.29 – Composizione degli Organi di giustizia ed eleggibilità dei componenti

29.01 I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

29.02 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e componenti della Corte Federale di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, appartengano a una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;

Federazione Italiana Triathlon

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

29.03 I componenti del Tribunale Federale ed i componenti della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Art. 30 - Il Tribunale Federale

30.01 Il Consiglio federale nomina i componenti del Tribunale Federale in numero di sei membri. Individua il Presidente. Qualora il presidente titolare sia assente o non faccia parte del collegio in una singola controversia, assume le funzioni di presidente il consigliere titolare anziano.

30.02 Il Tribunale Federale ha sede presso la Federazione, ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

30.03 Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può fare parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione, Avverso le decisioni del Tribunale Federale, le parti o il procuratore federale possono proporre appello innanzi alla Corte Federale di Appello nel termine di giorni 15, secondo la procedura prevista dall'art. 31 del presente regolamento.

30.04 Il Tribunale Federale è competente a decidere nei procedimenti di primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o ai Giudici Sportivi Territoriali, ove istituiti. Assume provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento; decide in seduta congiunta con la C.F.A. sulle richieste di ricsuzione ai sensi dell'art. 32.03 lett. b); provvede alla nomina dei componenti il Collegio Arbitrale nei casi previsti dall'art. 77.03.

Opera come giudice di seconda istanza per le decisioni assunte dal Giudice sportivo.

Art. 31 - La Corte Federale di Appello – C.F.A.

31.01 Il Consiglio Federale nomina i tre componenti della Corte Federale di Appello e due membri supplenti. Individua fra i titolari il presidente. Qualora il presidente titolare sia assente o non faccia parte del collegio in una singola controversia, assume le funzioni di presidente il consigliere titolare anziano.

31.02 La C.F.A. giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti al compimento delle attività di istruzione o trattazione.

31.03 Le decisioni della C.F.A. sono definitive. Resta salva la facoltà, per i casi e nei limiti stabiliti, di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione.

31.04 Inoltre la C.F.A. svolge funzioni consultive del Consiglio Federale e fornisce pareri obbligatori sulle questioni attinenti l'interpretazione autentica delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali e decide sulle istanze di ricsuzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

31.05 La Corte Federale d'Appello, su ricorso degli interessati, verifica la legittimità delle assemblee federali. In questa materia, la Corte decide in unico grado ed in via definitiva

Art. 32 - Ricsuzione e Astensione

32.01 In ogni stato e grado del procedimento disciplinare, i tesserati e/o gli affiliati deferiti hanno facoltà di ricsuare ogni singolo componente degli organi giudicanti di giustizia federale nei seguenti casi:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affinità ad una delle parti del procedimento;
- se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;

Federazione Italiana Triathlon

- se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui e una delle parti del procedimento;

32.02 La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente. Deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

32.03 Sulla richiesta decide:

- a) la Corte federale di appello in caso di ricusazione del Tribunale Federale o di un suo membro;
- b) il Tribunale Federale con la Corte federale di appello in seduta congiunta qualora la ricusazione riguardi un membro della Corte suddetta, con l'esclusione del soggetto interessato.

32.04 A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare si interrompe. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

32.05 Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

32.06 Nelle medesime ipotesi previste al punto 1 il Giudice ha l'obbligo di astenersi. Deve altresì astenersi se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni disciplinari, ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 33 - Attribuzioni

33.01 Gli Organi di Giustizia Federale hanno la giurisdizione in materia di comportamenti e attività delle Associazioni/Società sportive affiliate e dei singoli tesserati svolte nell'ambito e nella sfera normativa e istituzionale della FITri. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della FITri hanno piena efficacia nei confronti degli affiliati e tesserati.

33.02 È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

33.03 Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

33.04 Lo Statuto e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 34 - Commissione Federale di Garanzia

34.01 La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di

Federazione Italiana Triathlon

un'altra Federazione.

34.02 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e componenti della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 19 commi 3 e 5, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudice Sportivo nazionale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
- e) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Federazione Italiana Triathlon

Sezione II Accesso alla giustizia

Art. 35 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

35.01 Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

35.02 L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 36 - Autonomia dell'ordinamento sportivo

36.01 Le Associazioni/Società sportive affiliate e i Tesserati hanno l'onere di adire, nelle materie di cui all' art. 2 comma 1 lett. a) e b) Dl. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003 n. 280, gli organi di giustizia sportiva.

36.02 Qualora intendano adire altre Autorità che non siano quelle federali in relazione all'attività svolta nell'ambito della FITri, debbono richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Federale che può concederla per particolari e giustificati motivi. Il diniego deve essere motivato. Il Consiglio Federale si deve esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si ritiene concessa per silenzio-assenso. L'inosservanza della disposizione del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 37 - Difensori

37.01 Le parti possono farsi assistere, nel procedimento disciplinare, da legale di propria fiducia munito di delega scritta, purché non si tratti di persona sospesa o radiata dalla FITri o da altra Federazione Sportiva.

37.02 È facoltà della parte provvedere alla nomina di un difensore sin dall'atto di apertura di indagine da parte del procuratore federale o del procedimento se promosso dalla parte privata.

37.03 Il difensore può svolgere autonomamente indagini per ricercare prove a favore del proprio assistito, da presentare sia al procuratore federale, affinché ne tenga conto nelle proprie determinazioni, che al Giudice investito del procedimento

Art. 38 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

38.01 A parziale copertura dei costi di gestione, è dovuto dalle parti private un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia pari a € 200,00 per il procedimento di primo grado e a €400,00 per l'appello. Non è dovuto alcun contributo per i procedimenti promossi dalla procura federale, sia in primo che secondo grado.

38.02 La parte privata deve versare il contributo dovuto contestualmente al deposito del proprio ricorso o istanza, ai quali deve essere allegata la relativa ricevuta.

Il pagamento può essere effettuato:

- a) a mezzo bonifico bancario la cui ricevuta deve essere inviata unitamente al ricorso o all'istanza;
- b) in contanti in caso di deposito a mano del ricorso o istanza.

38.03 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI.

Federazione Italiana Triathlon

Art. 39 - Ufficio del Gratuito Patrocinio

39.01 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

39.02 Nel primo caso, definisce le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito, nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 40 - Poteri degli organi di giustizia

40.01 Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri e le facoltà intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.

40.02 Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

40.03 Il giudice non può rinviare la pronuncia, né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

40.04 Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione e o documento che ritiene indispensabile per la decisione.

40.05 Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati, anche a distanza tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 41 - Condanna alle spese per lite temeraria

41.01 Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a €500,00.

41.02 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 42 - Comunicazioni

42.01 Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. La Federazione richiede, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, che l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni.

42.02 Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Federazione Italiana Triathlon

42.03 È onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria degli organi di giustizia e si hanno per conosciute con tale deposito.

42.04 Le comunicazioni alla procura federale e agli organi di giustizia sono effettuate presso la segreteria organi di giustizia FITri.

42.05 Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione.

La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Art. 43 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

43.01 Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

43.02 Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

43.03 Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, anche telematico e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice e alle parti, eccetto i casi in cui le stesse sono autorizzate alle comunicazioni dirette, nonché alle altre incombenze che il Regolamento di giustizia, i regolamenti federali e il Giudice gli attribuiscono.

CAPOV

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I

Avvio e fase preliminare

Art. 44 - Avvio del procedimento

44.01 I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

44.02 Salva diversa previsione contenuta nello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

Art. 45 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (patteggiamento)

45.01 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

45.02 Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Tribunale Federale il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

45.03 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Federazione Italiana Triathlon

Art. 46 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

46.01 Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza per la discussione e tramite la segreteria organi di giustizia FITri, comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati nel presente regolamento la data dell'udienza, con la quale riporta all'affiliato e/o tesserato incolpato il contenuto del deferimento. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

46.02 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

46.03 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

46.04 Il materiale probatorio trasmesso dal P.F. è allegato agli atti del procedimento. In caso di procedimenti per i quali è necessario verificare questioni tecniche e/o mediche è facoltà del Tribunale Federale nominare consulenti d'ufficio.

Art. 47 - Ricorso della parte interessata

47.01 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è facoltà della parte interessata proporre ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

47.02 Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria organi di giustizia della FITri entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

47.03 Il ricorso deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore se nominato, con indicazione della procura.

Art. 48 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso ex art. 47

48.01 Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri indicati nel presente regolamento e alla procura federale, che ha facoltà di intervenire a tutela dei regolamenti federali, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

48.02 Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

48.03. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del

Federazione Italiana Triathlon

termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

48.04. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Federazione Italiana Triathlon

Sezione II Procedimento di primo grado

Art. 49 Svolgimento dell'Udienza e decisione del Tribunale Federale

49.01 L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

49.02 Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del Tribunale. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

49.03 Alle udienze interviene la procura federale, la quale illustra le proprie conclusioni; formula le richieste di sanzione; ha il diritto di interloquire e chiedere che siano rivolte determinate domande all'inquisito.

49.04 E' facoltà del Collegio disporre la riunione di più procedimenti per motivi di dipendenza e/ o connessione soggettiva e/o oggettiva.

49.05 Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo la Procura federale.

49.06 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

49.07 Quando definisce il giudizio, il Presidente del Tribunale dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

49.8 La decisione del Tribunale Federale:

α) deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria della FITri con tutti gli atti relativi;

β) deve riportare il testo del dispositivo letto alla udienza;

χ) deve essere sottoscritta dal Presidente e se diverso dall'estensore.

49.09 La decisione è immediatamente esecutiva. L'esecutività decorre:

α) dall'emissione del provvedimento se assunto nell'udienza dibattimentale;

β) dalla pubblicazione sul sito istituzionale se emesso fuori udienza.

49.10 La decisione deve essere senza indugio comunicata dalla Segreteria Organi di Giustizia alle parti, alla Società sportiva di appartenenza, alla Procura Federale, al Presidente e al Consiglio federale, alla Commissione Nazionale Giudici – CNG - e agli organi periferici competenti.

49.11 Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

Art. 50 Assunzione delle Prove

50.01 E' facoltà del Collegio assumere, anche d'ufficio, qualsiasi mezzo di prova.

50.02 Il Presidente del Tribunale, esperite le formalità di apertura procede all'interrogatorio dell'inquisito, se presente e quindi alla audizione dei testi, se presenti.

50.03 Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. I testi, prima di deporre, dovranno dichiarare sul proprio onore di dire la verità.

Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Tribunale, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

Federazione Italiana Triathlon

50.04 Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Collegio e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

Art. 51 - Misure cautelari

51.01 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

51.02 Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che il tesserato e/o l'affiliato sottoposti ad indagine commettano illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare al Tribunale, con richiesta specificatamente motivata, l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale, ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 54.01, i cui termini, in tal caso, sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

51.03 Il Tribunale provvede immediatamente con ordinanza motivata sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore; l'audizione deve essere fissata non oltre tre giorni e all'esito il Tribunale decide se confermare o revocare l'ordinanza.

Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento. Al reclamo si applica l'art. 53 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto. I periodi di sospensione cautelare già scontati sono computati nella sanzione irrogata.

51.04 Quando la misura cautelare è in atto, la stessa cessa di essere efficace con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione.

Art. 52 - Intervento del terzo

52.01 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

52.02 L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni antecedenti l'udienza.

52.03 Con l'atto di intervento, il terzo deve specificamente dimostrare l'interesse che lo giustifica.

Sezione III

Procedimento di appello

Art. 53 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello – C.F.A.

53.01 Hanno facoltà di proporre appello alla C.F.A. le parti del procedimento, anche se contumaci e la Procura Federale.

53.02 L'impugnazione si presenta con reclamo, che deve essere intestato alla Corte Federale di

Federazione Italiana Triathlon

Appello e trasmesso alla segreteria degli organi di giustizia nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado prevista all'art. 49.08 lett. b). Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati alle parti a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

53.03 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

53.04 Il reclamo, da chiunque interposto, deve essere motivato a pena di inammissibilità. La controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.

53.05 La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

53.06 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

53.07 Con il reclamo non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il procedimento di primo grado.

53.08 La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio può d'ufficio rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove che ritenga rilevanti alla decisione e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 49 e 50.

53.09 Conclusa la trattazione, il Collegio decide sul gravame a maggioranza di voti. Il Presidente legge in udienza il dispositivo della decisione.

53.10 La C.F.A., se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito.

53.11 La riforma di un procedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le sanzioni cessano di avere corso dal giorno della decisione. Se già scontate completamente, la decisione medesima avrà effetto ai soli fini delle valutazioni previste dal precedente art.17.

53.12 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In questo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 5, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammessa, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

La decisione è immediatamente esecutiva. E' comunicata senza indugio alle parti e pubblicata sul sito istituzionale a cura Segreteria Organi di Giustizia con le stesse modalità previste per il giudizio di primo grado.

53.13 Il Collegio può condannare il tesserato e/o l'affiliato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio del contributo per le spese di giustizia, se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

53.14 Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, ove compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il procedimento di primo grado, in particolare per quanto riguarda l'intervento e l'attività del procuratore federale.

Federazione Italiana Triathlon

53.15 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

Art. 54 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

54.01 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51.02 del presente regolamento.

54.02 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

54.03 Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

54.04 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

54.05 Il corso dei termini è sospeso:

- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato e per tutto il tempo necessario;
- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

54.06 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

54.07 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

54.08 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 55 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

55.01 Davanti agli organi di giustizia sportiva, la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

55.02 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

55.03 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

55.04 L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a

Federazione Italiana Triathlon

illeciti il cui accertamento dipende dagli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

55.05 In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento, ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

55.06 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

55.07 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 56 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

56.01. Le deliberazioni dell'Assemblea della Federazione contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

56.02. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

56.03. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

56.04. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

56.05. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

56.06. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.

56.07. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

CAPOVI

REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 57 – Revisione e Revocazione

57.01 Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

57.02 Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non

Federazione Italiana Triathlon

imputabile all'istante.

57.03 Sul ricorso decide la Corte Federale di Appello.

57.04 Il termine di quindici giorni per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. E' onere del ricorrente provare la tempestività del ricorso. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

57.05 Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

57.06 La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV **PROCURA FEDERALE**

CAPO I **NOMINA E FUNZIONI**

Art. 58 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

58.01 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere l'azione disciplinare e perseguire gli illeciti e le violazioni disciplinari previste dallo Statuto e dalle norme federali. Il procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia federali.

58.02 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.

58.03 Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.

58.04 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

58.05 I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

58.06 I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

58.07 Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

58.08 I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori.

Art. 59 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

59.01 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 29, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti della pubblica Amministrazione, anche a riposo.

59.02 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 29 comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti

Federazione Italiana Triathlon

contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 60 - Articolazioni territoriali

60.01 È facoltà della Federazione articolare l'Ufficio del procuratore federale in sezioni territoriali. Lo Statuto stabilisce i criteri di riparto e le altre modalità di gestione dei procedimenti.

Art. 61 - Attribuzioni del Procuratore Federale

61.01 Le funzioni del procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

61.02 Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del procuratore federale e dei relativi sostituti e garantisce che il procuratore federale e i sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Federazione Italiana Triathlon

CAPO II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 62 - Azione del Procuratore Federale

62.01 Il procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, di affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme Federali, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

62.02 A seguito di comunicazione di infrazioni disciplinari o di illecito sportivo, il procuratore federale provvede immediatamente agli opportuni atti di indagine e verifica. In tale fase ha facoltà di acquisire documenti, assumere dichiarazioni, anche scritte, richiedere la collaborazione degli organi federali e dei singoli tesserati, convocare e ascoltare l'inquisito e testimoni.

62.03 La comunicazione di cui al secondo comma può essere riferita al procuratore federale da qualsiasi organo federale e/o tesserato e/o affiliato. Il P.F. può procedere alla apertura di un procedimento disciplinare anche di ufficio, se ha avuto notizia, per ragioni del suo ufficio, di un'infrazione commessa.

62.04 Al procuratore federale e ai suoi incaricati è conferito il più ampio potere di indagine e gli affiliati e/o tesserati sono tenuti ad assecondarne l'opera.

62.05 I comitati regionali, i delegati provinciali e le associazioni/società sono tenuti a fornire agli organi di disciplina i documenti richiesti e informazioni complete e veritiere ai quesiti ad essi formulati. La violazione di questo principio costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva. I tesserati convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia.

Art. 63 - Apertura di indagine

63.01 L'apertura di indagine da parte del Procuratore Federale avviene mediante iscrizione in apposito registro da tenersi secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. E' comunicata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia all'inquisito nonché, in caso di infrazioni disciplinari, all'organo che ha richiesto l'apertura di procedimento a mezzo PEC o email, ovvero lettera raccomandata AR o atto equipollente (fax) al fine di acquisire la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'inquisito.

63.02 La comunicazione deve contenere l'indicazione dei fatti oggetto di indagine.

63.03 Il procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

63.04 La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'apertura di indagine. Su istanza congruamente motivata del procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere.

In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Art. 64 – Archiviazione

64.01 Il procuratore federale, se, concluse le indagini, ritiene che la notizia di illecito sportivo e/o di infrazione disciplinare siano infondate ovvero gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata e ne trasmette copia, attraverso la Segreteria degli Organi di Giustizia all'inquisito, al

Federazione Italiana Triathlon

Tribunale Federale, al Presidente della FITri, al Consiglio Federale e, in caso di infrazioni disciplinari, all'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento.

64.02 Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 65 - Deferimento

65.01 Il Procuratore federale, quando ritiene sussistere l'infrazione disciplinare o l'illecito sportivo, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dall'audizione o dalla presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare con l'atto di deferimento a giudizio, comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite ed è formulata la richiesta di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 66 - Astensione

- 66.01. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
66.02. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 67 - Prescrizione dell'azione

67.01 Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il procuratore federale non lo eserciti entro i termini di prescrizione previsti dal presente articolo.

67.02 La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

67.03 Fermo quanto previsto al precedente art. 64.02, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- α) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- β) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- χ) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- δ) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

67.04 I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

67.05 La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

67.06 La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se vi

Federazione Italiana Triathlon

sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Art. 68 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

68.01 I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

68.02 L'accordo è trasmesso a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

68.03 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT DEL CONI

Art. 69 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

69.01 Il procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.

69.02 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

69.03 Qualora il procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport.

69.04. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 70 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

70.01 Il procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

70.02 Il procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 71 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport CONI

71.01 Per i rapporti con la procura generale dello sport del CONI si richiamano le specifiche norme - artt. 51/53 – del Codice di Giustizia Sportiva del CONI

Federazione Italiana Triathlon

TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 72 – Competenza

72.01 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a €10.000,00 (diecimila/00), è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

72.02 Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

72.03 Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport.

72.04 Si applica l'art. 51 (misure cautelari) del presente Codice in quanto compatibile.

72.05 Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 73 – Instaurazione del giudizio e procedimento

73.01 Per la costituzione in giudizio nel procedimento avanti al Collegio di Garanzia, le parti private devono essere assistite da un patrocinatore legale, munito di apposita procura.

Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

73.02 Il ricorso, sottoscritto dal difensore, deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata;
- c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
- d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI;
- e) gli atti e i documenti rilevanti;
- f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata;
- g) l'indicazione della procura al difensore.

73.03 Al ricorso sono allegate:

- α) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;
- β) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.

73.04 Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:

- a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
- b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.

73.05 La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare nel termine di dieci giorni antecedenti l'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 2, in quanto compatibile.

Federazione Italiana Triathlon

73.06 Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI.

73.07 Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia federale che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

73.08 Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all'udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di 30 giorni.

73.09 Per quanto qui non espressamente previsto valgono, ove compatibili, le disposizioni in merito del Codice della giustizia sportiva del CONI titolo VI, artt. 54/62 bis.

TITOLO VI ESTINZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 74 - Provvedimenti di clemenza

74.01 I provvedimenti di clemenza sono:

- la grazia;
- l'amnistia.

74.02 Non sono applicabili nei confronti di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 75 – Grazia

75.01 La grazia è un provvedimento a beneficio di un tesserato e/o affiliato determinati. Può essere concessa dal Presidente della FITri su istanza scritta dell'interessato, purché questi abbia già scontato almeno la metà della sanzione irrogata, divenuta irrevocabile.

75.02 Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art.76 – Amnistia

76.02 L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della sanzione. È una delle cause di estinzione della infrazione disciplinare e/o dell'illecito sportivo se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione. Può essere sottoposta a condizioni e obblighi. Non si applica ai recidivi.

76.03 L'amnistia è concessa dal Consiglio federale.

Essa può essere totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

Nel concorso di più violazioni disciplinari, si applica alle singole violazioni per le quali è concessa.

Il Consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.

76.04 Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art. 77 - Riabilitazione

77.01 La riabilitazione è un provvedimento che estingue ogni altro effetto della condanna.

77.02 È emesso dalla Corte federale di appello su istanza del tesserato e/o affiliato sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta;

Federazione Italiana Triathlon

- che in tale periodo il tesserato o affiliato abbia dato prova costante di buona condotta.

77.03 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

77.04 La Corte federale di appello si pronuncia nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è pubblicata sul sito istituzionale della Federazione a cura della segreteria della FITri, che provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante.

77.05 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data di provvedimento di rigetto.

77.06 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni un illecito o un'infrazione per i quali sia comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui sia condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Sulla revoca decide la Commissione federale di appello su ricorso del procuratore federale, comunicato all'interessato.

TITOLO VII PROCEDURA ARBITRALE

Art. 78 - Collegio Arbitrale

78.01 Le decisioni della controversie attinenti alla attività sportiva fra affiliati e/o tesserati, che non rientrano nella competenza degli Organi di giustizia, sono devolute ai sensi dell'art. 55 dello Statuto ad un apposito Collegio Arbitrale. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata AR, alla controparte e alla Segreteria federale.

78.02 La richiesta di cui al punto precedente deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al C.A. e deve contenere sia l'indicazione dell'Arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio Arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata AR o atto equipollente alla parte proponente – con accettazione contestuale dell'Arbitro designato – e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

78.03 Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente sarà nominato dal Tribunale Federale, il quale provvederà inoltre a nominare d'ufficio gli Arbitri delle parti che non avessero provveduto alla nomina nei termini previsti.

78.04 Le funzioni di segretario, anche per quanto attiene alla comunicazione della data del procedimento stabilita dal Presidente del Collegio degli arbitri, saranno espletate da un funzionario della Segreteria FITri indicato dal Presidente stesso.

78.05 Non possono essere nominati a comporre il Collegio Arbitrale persone sottoposte a provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FITri, o di altra F.S.N. o del CONI, nonché a provvedimenti di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.

78.06 La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

78.07 Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, con le procedure previste nel Regolamento di giustizia, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e dovranno pronunciare il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.

78.08 Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano

Federazione Italiana Triathlon

in contrasto con le norme federali.

78.09 I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio Arbitrale che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Presidente del Collegio fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata AR o fax o telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione.

78.10 Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con l'espressa menzione che l'altro Arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.

78.11 La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

78.12 Il lodo è inappellabile. Deve essere depositato per l'esecuzione entro venti giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria della FITri, che provvederà a comunicarlo tempestivamente alle parti con lettera raccomandata AR.

78.13 La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione.

L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.

Pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, l'altra parte potrà chiedere l'intervento del procuratore federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, provvederà a deferire al Tribunale Federale la parte inadempiente per l'apertura del giudizio disciplinare nei suoi confronti.

78.14 Per quanto attiene all'esatto adempimento economico della pronuncia arbitrale, se le parti soccombenti non la eseguono nei termini e l'altra parte ne faccia esplicita richiesta, la FITri autorizzerà quest'ultima ad adire le vie legali ordinarie per incassare il proprio credito.

TITOLO VIII NORMETRANSITORIE E FINALI

Art. 79 - Entrata in vigore del Regolamento di giustizia sportiva

79.01 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CONI.

Fino a tale data i procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia della Federazione continuano a svolgersi in base alle norme previgenti.